Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 10 marzo 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari		L. 68.000
Semestrale	»	»	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari		L. 52.000
Semestrale	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **793.**

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 115, relativo alla scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 115. — La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia ha sede presso l'istituto di clinica dermosifilopatica e conferisce il diploma di specialista in dermatologia e venereologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di sei per anno di corso e complessivamente di diciotto iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia e istologia normale della cute;
fisiologia della cute e degli annessi;
anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
microbiologia e parassitologia applicate;
tecniche di laboratorio applicate alla disciplina;
semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

patologia delle malattie cutanee;
patologia delle infezioni veneree;
istopatologia e citologia dermatologica e venereologica;
immunopatologia cutanea;
dermatologia allergologica e professionale;
angiologia;
sessuologia.

3° *Anno*:

clinica delle malattie cutanee;
clinica delle infezioni veneree;
dermatologia pediatrica;
farmacologia e terapia;
fisioterapia dermatologica;
cosmetologia;
chirurgia plastica riparatrice;
igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il corso di lezioni deve essere impartito mediante almeno cinquanta lezioni annuali, comprensive delle varie materie e la frequenza giornaliera degli iscritti non deve essere inferiore alle quattro ore effettive per tutta la durata dell'anno accademico. Gli specializzandi hanno perciò obblighi di esercitazioni pratiche nei reparti onde seguire i corsi di lezione e svolgere contemporaneamente esercitazioni pratiche nelle corsie, negli ambulatori e nei laboratori. Gli esami di profitto vengono sostenuti in due sessioni. L'esame di diploma consiste nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Art. 2.

L'art. 140, relativo alla scuola di specializzazione in oftalmologia, è modificato nel senso che il terzo comma è soppresso.

Art. 3.

Dopo l'art. 155, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo alla istituzione della scuola di specializzazione in biologia clinica:

Scuola di specializzazione in biologia clinica

Art. 156. — La scuola di specializzazione in biologia clinica ha sede presso gli istituti di chimica biologica e di microbiologia e conferisce il diploma di specialista in biologia clinica.

La scuola di specializzazione in biologia clinica ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendono dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

chimica biologica generale;
fondamenti di chimico-fisica biologica;
batteriologia generale;
biochimica analitica I;
tecnica dei prelevamenti;
fisiopatologia I;
fondamenti di statistica biologica.

2° *Anno*:

chimica biologica speciale di organi e tessuti;
fisiopatologia II;
ematologia ed ematochimica I;
batteriologia speciale;
immunologia e sierologia;
biochimica analitica II.

3° *Anno*:

nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
ematologia ed ematochimica II;
chimica clinica;
immunochimica;
parassitologia;
virologia.

4° *Anno*:

analisi biologico-tossicologiche;
endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
micologia;
enzimologia clinica;
automazione e controlli di qualità;
metodiche microanalitiche;
microscopia clinica e citodiagnostica.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **794**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università suddetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 433, 434, 435, 436, 437, relativi alla scuola di specializzazione di ostetricia e ginecologia della prima facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia

Art. 433. — La scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica della prima facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia.

Art. 434. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo e fuori ruolo di materia affine.

Art. 435. — Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero degli allievi è di ventotto per anno di corso e complessivamente di centododici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 436. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

elementi di genetica medica;
elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi;
elementi di fisiopatologia della riproduzione umana;
fisiologia ostetrica;
endocrinologia ginecologica ed ostetrica;
semeiotica e diagnostica ostetrica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) I;
lingua straniera (inglese) quadriennale I.

2° *Anno*:

semeiotica e diagnostica ginecologica;
operazioni ostetriche (biennale) I;
anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile;
citologia ginecologica;
patologia ostetrica e ginecologica (biennale) II;
diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia;
lingua straniera (inglese) quadriennale II.

3° *Anno*:

puericultura prenatale;
immunologia ostetrica e ginecologica;
analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia;
operazioni ostetriche (biennale) II;
operazioni ginecologiche (biennale) I;
ostetricia e ginecologia forense;
terapia medica in ostetricia e ginecologia;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) I;
psicosomatica ostetrica e ginecologica;
lingua straniera (inglese) quadriennale III;

4° *Anno*:

neonatologia;
urologia ginecologica;
radio diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia;
chirurgia addominale;
operazioni ginecologiche (biennale) II;
clinica ostetrica e ginecologica (biennale) II;
lingua straniera (inglese) quadriennale IV.

Art. 437. — La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia e ostetricia, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Art. 2.

Gli articoli 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, relativi alla scuola di specializzazione in medicina ed igiene scolastica della prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 3.

Gli articoli 639, 640, 641, relativi alla scuola di specializzazione per medici laboratoristi della seconda facoltà di medicina e chirurgia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in biologia clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in biologia clinica

Art. 639. — Alla seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli è annessa la scuola di specializzazione in biologia clinica. Essa ha lo scopo di preparare sul piano scientifico e tecnico i medici che intendano dedicarsi particolarmente alle analisi di laboratorio chimico-cliniche e microbiologiche applicate alla clinica e rilascia il diploma di specialista in biologia clinica.

Art. 640. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. L'attività della scuola è basata su lezioni teorico-pratiche ed è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine del corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in biologia clinica gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione e nell'espletamento di prove pratiche. L'esercitazione pratica può essere svolta anche presso i servizi di analisi chimico-cliniche e di analisi microbiologiche universitari e ospedalieri, previa autorizzazione del direttore della scuola.

Il numero massimo degli allievi è di trenta per anno di corso e complessivamente di centoventi iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 641. — Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono distribuiti nei quattro anni di corso come segue:

1° *Anno*:

chimica biologica generale;
fondamenti di chimico-fisica biologica;

batteriologia generale;
biochimica analitica I;
tecnica dei prelevamenti;
fisiopatologia I;
fondamenti di statistica biologica.

2° *Anno*:
chimica biologica speciale di organi e di tessuti;
fisiopatologia II;
ematologia ed ematochimica I;
batteriologia speciale;
immunologia e sierologia;
biochimica analitica II.

3° *Anno*:
nozioni di igiene e legislazione sanitaria;
ematologia ed ematochimica II;
chimica clinica;
immunochimica;
parassitologia;
virologia.

4° *Anno*:
analisi biologico-tossicologiche;
endocrinologia clinica e dosaggi ormonali;
micologia;
enzimologia clinica;
automazione e controlli di qualità;
metodiche microanalitiche;
microscopia clinica e citodiagnostica.

Art. 4.

Dopo l'art. 652, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la seconda facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in farmacologia:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 653. — La scuola di specializzazione in farmacologia rilascia i seguenti diplomi:

a) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia di base;

b) specialista in farmacologia; indirizzo: farmacologia clinica;

c) specialista in farmacologia; indirizzo: tossicologia.

Art. 654. — La scuola ha durata di quattro anni; i primi due anni sono comuni, il secondo biennio è diverso nei tre indirizzi previsti: di « farmacologia di base », di « farmacologia clinica », di « tossicologia ». Il numero massimo degli iscritti è fissato a quindici per ciascun anno di corso, da ripartire tra i tre indirizzi previsti. Al momento della iscrizione al terzo anno i candidati devono scegliere l'indirizzo che intendono seguire. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Per l'iscrizione alla scuola è necessaria la laurea in medicina e chirurgia ed avere superato l'esame di Stato in medicina. L'ammissione alla scuola è fatta in base ai titoli e ad apposito esame.

Art. 655. — La facoltà, considerato il numero degli iscritti e le possibilità didattiche, può attivare anche un solo indirizzo della scuola.

Art. 656. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
chimica organica;
statistica medica;
farmacologia generale;
biologia e farmacologia cellulare;
immunologia;
biologia molecolare dei procarioti e dei virus;
saggi e dosaggi farmacologici;
inglese scientifico.

2° *Anno*:
basi di farmacocinetica;
farmacologia speciale;
chemioterapia antibatterica, antivirale, antineoplastica, antifungina, antiparassitaria;
principi di tossicologia, con elementi di tossicologia da ambiente da lavoro, da additivi;
tecniche chimico-fisiche, immunologiche, radioisotopiche;
inglese scientifico;
statistica e programmazione.

3° *Anno*:

A) *Indirizzo di « farmacologia di base »*:
1) farmacologia speciale;
2) farmacologia molecolare;
3) chemioterapia sperimentale;
4) immunofarmacologia;
5) tecniche di analisi critica degli « screening » di farmaci « in vivo » ed « in vitro »;
6) biochimica, fisiologia e farmacologia comparata.

B) *Indirizzo « farmacologia clinica »*:
1) organizzazione di un laboratorio di farmacologia clinica e sua funzione;
2) farmacologia clinica e tecnica di sperimentazione clinica;
3) farmacologia speciale, in connessione con la patologia dei singoli organi ed apparati e con la pratica clinica I;
4) biodisponibilità dei farmaci;
5) farmacocinetica e biochimica clinica.

C) *Indirizzo « tossicologia »*:
1) tossicologia sperimentale;
2) cancerogenesi e teratogenesi;
3) tossicologia dell'ambiente e misure di prevenzione;
4) chimica tossicologica e tecniche di riconoscimento di sostanze tossiche;
5) anatomia ed istopatologia degli stati tossici;
6) epidemiologia;
7) terapia e prevenzione degli stati tossici I.

4° *Anno*:

A) *Indirizzo di « farmacologia di base »*:
1) farmacologia speciale;
2) modelli sperimentali di malattie umane;
3) metodi di allevamento, incrocio e stabulazione degli animali da laboratorio;
4) principi di sperimentazione sull'uomo e farmacologia preclinica;
5) legislazione in campo farmaci.

B) *Indirizzo « farmacologia clinica »*:

1) farmacologia speciale in connessione con la patologia degli organi e con la pratica clinica II;
2) farmacologia in età prenatale, perinatale ed in geriatria;
3) chemioterapia clinica;
4) deontologia e legislazione in campo di farmacologia clinica.

C) *Indirizzo « tossicologia »*:

1) tossicologia sistematica;
2) terapia e prevenzione degli stati tossici II;
3) tossicologia nutrizionale;
4) tossicologia da abuso da farmaci;
5) organizzazione di centri antiveleni ed antidroga;
6) legislazione concernente la tossicologia individuale e di ambiente.

Ciascun corso di lezioni è accompagnato da esercitazioni pratiche. Gli insegnamenti vengono integrati da conferenze riguardanti specifici argomenti e problemi farmacoterapici e tossicologici di attualità.

Art. 657 - *Frequenza.* — L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.

La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interrruzione, per la pratica di laboratorio e clinica.

La frequenza ai corsi è obbligatoria. L'indirizzo di farmacologia clinica e di tossicologia prevede la frequenza continuativa ai fini di apprendimento in una clinica specializzata per almeno un anno. Per essere ammesso all'anno successivo il candidato, al termine di ogni anno, deve superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno frequentato. Superati gli esami di profitto prescritti per il 4° anno, il candidato viene ammesso all'esame per il diploma di specializzazione che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema originale approvato dal direttore della scuola.

Art. 658. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore può durare in carica quattro anni e può essere rieletto. Il direttore nomina un vice-direttore responsabile dell'attività didattica e scientifica per ogni indirizzo attivato.

Art. 659 - *Sede ed organizzazione della scuola.* — Le lezioni teoriche e le esercitazioni di laboratorio hanno luoge nei locali messi a disposizione dall'istituto di farmacologia.

Art. 660. — Per quanto non regolato dagli articoli di cui sopra, si fa riferimento alle norme generali dello statuto dell'Universita di Napoli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1980
Registro n. 13 Istruzione, foglio n. 326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **795.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Agata e di S. Giacomo, in Borgosesia.

N. 795. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Novara 1° febbraio 1978, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Agata, in frazione Isolella nel comune di Borgosesia (Vercelli), e di S. Giacomo, in frazione Vanzone nel medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980
Registro n. 5 Interno, foglio n. 175

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1979, n. **796.**

Riconoscimento della personalità giuridica della pia associazione figlie di Maria SS. Corredentrice, in Reggio Calabria, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una eredità.

N. 796. Decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della pia associazione figlie di Maria SS. Corredentrice, in Reggio Calabria. L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare l'eredità, disposta dal sac. Dante Forno con testamento pubblico 14 dicembre 1975, n. 413 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Carapelle, notaio in Reggio Calabria, pubblicato con atto 18 febbraio 1976, n. 69518 di repertorio, a rogito del medesimo notaio, consistente in beni mobili del valore di L. 67.460.000 ed in vari immobili siti in Reggio Calabria e valutati in L. 800.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980
Registro n. 5 Interno, foglio n. 174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. **50.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della rettifica dei confini fra le diocesi di Bologna, Ravenna, Ferrara ed Imola.

N. 50. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto della Sacra congregazione per i vescovi 24 settembre 1977, relativo: 1) alla separazione dall'archidiocesi di Ravenna ed all'annessione a quella di Bologna del territorio delle parrocchie di Marmorta in Molinella e di Portonovo in Medicina; 2) alla separazione dall'archidiocesi di Bologna ed all'ennessione a quella di Ferrara di parte del territorio della parrocchia di Casumaro; 3) alla separazione dall'archidiocesi di Ravenna ed all'annessione alla diocesi di Imola di parte del territorio del comune di Medicina; 4) alla separazione dalla diocesi di Imola ed all'annessione all'archidiocesi di Bologna di parte del territorio della parrocchia di Pieve S. Andrea in comune di Casalfiumanese; 5) alla separazione dalla diocesi di Imola ed all'annessione all'archidiocesi di Bologna di parte del territorio della parrocchia di Casoni di Romagna.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1980
Registro n. 5 Interno, foglio n. 176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1980, n. 51.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Giovanni e di S. Lazzaro, in Cetona.

N. 51. Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiusi, Pienza e Montepulciano 10 febbraio 1978, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Giovanni, in località Camporsevoli del comune di Cetona (Siena), e di S. Lorenzo, in frazione Piazze del medesimo comune.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1980
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 177

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1979.

Determinazione della misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio generale, del comitato amministrativo e della consulta nazionale dell'ippica dell'Unione nazionale incremento razze equine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 ed in particolare l'art. 32, terzo comma, con il quale vengono fissate le procedure per la determinazione delle indennità di carica previste per gli amministratori degli enti pubblici;

Vista la tabella V allegata alla predetta legge nella quale è compresa anche l'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), istituita con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1971, n. 595, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'ente;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del gettone di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio generale, del comitato amministrativo e della consulta nazionale dell'ippica dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.);

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto viene determinata in L. 30.000 la misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti del consiglio generale, del comitato amministrativo e della consulta nazionale dell'ippica dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1980
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 231

(2207)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sarni, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un sistema di rilevamento automatico di perdite di gas nel processo di raffinazione di idrocarburi, di origine e provenienza USA, la ditta Sarni S.p.a. di Roma ha effettuato pagamenti anticipati di $ USA 14.562 di cui al mod. *B*-Import n. 5604723 e $ USA 82.704 di cui al mod. *B*-Import n. 6165427, entrambi emessi dal Banco di Roma rispettivamente il 2 dicembre 1976 e il 3 giugno 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 21 novembre 1977, con un ritardo, quindi, di undici e cinque mesi circa, rispetto alle scadenze degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707638 dell'8 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo ad inconvenienti tecnici nella fase di approntamento degli impianti documentando la circostanza con comunicazioni giustificative del fornitore;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 4 gennaio 1978, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, poichè non risultante (da quanto si evince dalla documentazione prodotta) il motivo principale che invece è da ricercarsi nella mancata osservanza delle norme relative ai termini di importazione, in quanto quelli previsti in contratto (sei mesi), andando oltre la facoltà bancaria, necessitavano della preventiva autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Sarni S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5% di $ USA 97.266 di cui al modello *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1777)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a., in Firenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tonn. 200 di semi di veccia (v.d. 12.03) di origine e provenienza Turchia la ditta Carapelli S.p.a. di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di $ 28.400 di cui al modello *B*-Import n. 3163693 rilasciato dalla Cassa di Risparmio di Firenze in data 17 ottobre 1972;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Ravenna l'8 marzo 1973, con un ritardo, quindi, di cinquantadue giorni rispetto alla scadenza dello impegno valutario in questione, limitatamente a tonnellate 50 di merce.

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300046 del 31 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che, per la ritardata nazionalizzazione di tonn. 50 di merce per un importo di $ 7.100, la ditta non è stata in grado di documentare l'effetto determinante delle agitazioni sindacali, e considerato altresì che la merce stessa era giacente in dogana dal 13 ottobre 1972;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta, per conto della ditta interessata, dalla Cassa di risparmio di Firenze con istanza del 1° agosto 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Carapelli S.p.a. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Firenze nella misura del 5% di $ 7.100 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio dell aspecialità medicinale denominata « Neovigor » sciroppo, nella confezione flacone da g 160, della ditta Laboratorio farmaceutico Neofil, in Cantù. (Decreto di revoca n. 5904/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 12 novembre 1957, con il quale venne registrata al n. 13261 la specialità medicinale denominata « Neovigor » sciroppo, nella confezione flacone da g 160 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Neofil, con sede in Cantù (Como), via XI Febbraio, 20, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene derivato arsenicale e che il Consiglio superiore della sanità nella seduta del 23 maggio 1973 ha espresso parere che l'uso di prodotti arsenicali come tonici e ricostituenti sia da considerare superata e che pertanto le specialità con queste indicazioni siano da revocare;

Considerato che quanto sopra è stato contestato alla ditta succitata in data 9 aprile 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neovigor » sciroppo, nella confezione flacone da g 160 registrata al n. 13261 in data 12 novembre 1957 a nome della ditta Laboratorio farmaceutico Neofil, con sede in Cantù (Como), via XI Febbraio, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1881)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1980.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dermyl » pomata, flacone da g 60 e della relativa categoria polvere flacone da g 60, della ditta Pemca, in Torino. (Decreto di revoca n. 5922/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 27 luglio 1960, con i quali vennero registrate ai numeri 17690 e 17690/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Dermyl » pomata, flacone da g 60 e la relativa categoria polvere flacone da g 60 a nome della ditta Pemca, con sede in Torino, piazza Castello, 99, prodotte presso l'officina farmaceutica della ditta C.I.F.A. farmaceutici, con sede in Torino, via Cervino, 68;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 15 settembre 1978 ha espresso parere che debbano essere revocate tutte le preparazioni, come la suddetta, contenenti derivati mercuriali come principi attivi destinate ad uso topico, in quanto il loro impiego è in genere di lunga durata, come contestato alla ditta succitata in data 2 maggio 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Dermyl » pomata, flacone da g 60 e della relativa categoria polvere flacone da g 60, registrate rispettivamente ai numeri 17690 e 17690/A in data 27 luglio 1960 a nome della ditta Pemca, con sede in Torino, piazza Castello, 99.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1880)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mamma Francesca S.p.a., in Paliano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una macchina confezionatrice del valore complessivo di $ USA 345.000 di origine e provenienza USA per $ USA 224.000 e di origine e provenienza Regno Unito per $ USA 121.000, la ditta Mamma Francesca S.p.a. ha effettuato i seguenti pagamenti anticipati, mod. *B*-Import numero 4971480 del 21 novembre 1974 di $ USA 50.000, mod. *B*-Import n. 5318039 del 16 giugno 1975 di $ USA 45.000, mod. *B*-Import n. 4676773 del 19 novembre 1975 di $ USA 200.000;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma l'8 marzo 1976 per la merce di origine

e provenienza USA ed il 23 gennaio 1976 per la merce di origine e provenienza Regno Unito, con ritardi di giorni trentacinque e quattrocentodue rispetto alla scadenza dei relativi impegni valutari assunti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 330264 del 12 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare i suddetti ritardi imputandoli ad indisponibilità dei locali che dovevano accogliere i macchinari, a causa di difficoltà finanziarie e motivi tecnici intervenuti nel corso dei lavori;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dalla banca per conto dell'interessata con istanza del 23 giugno 1976, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da problemi di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mamma Francesca S.p.a. di Paliano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma nella misura del 5% di $ USA 295.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(1779)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bologna, per l'anno 1980.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna formulata con deliberazione n. 225 del 22 novembre 1979;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1980 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Guidobono dott. Pietro;
2) Lamberti rag. Francesco;
3) Brini dott. Rino;
4) Dal Fiume prof. Paolo;
5) Ponti cav. uff. Spero;
6) Vancini dott. Giuliano;
7) Zanetti dott. Adriano.

Membri supplenti:

1) Tamburini dott. Rodolfo;
2) Vignudelli Giuseppe;
3) Zerbini dott. Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(1526)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1980.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, n. 750 di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663) relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonché alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici appresso indicati verificatisi nella provincia di Trento nella quale possono essere concesse, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - grandinate del 2, 21, 31 maggio - 3, 13, 30 giugno - 4, 5, 7, 20, 30 luglio - 4, 24 agosto 1979; siccità della primavera-estate 1979.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Trento - grandinate del 2, 21, 31 maggio - 3, 13, 30 giugno - 4 luglio 1979:

comune di Trento: limitatamente alle località Ronchi, Regole, Novaline, Lidorni bassi, Palù, Cadene, tutte in C.C. di Mattarello;

comune di Roncegno: frazioni di Sanzoni, Marter e la zona a sud del paese fra il Rio Largenza e il Rio Chiavona;

comune di Lavis: dal magazzino 5 Comuni fino a Nave S. Felice, particolarmente in località Pinzarelle;

comune di Nave S. Rocco: zona compresa fra l'abitato di Zambana Nuova e il paese di Nave S. Rocco, fra l'Adige e l'autostrada;

comune di Ton: frazioni di Vigo, Maso Raut, Moncovo e Toss;

comune di Romeno: per l'intero territorio frutticocolo del capoluogo;

comune di Cembra: per l'intero territorio frutticolo comunale;

comune di Giovo: limitatamente alla frazione di Verla;

comune di Baselga di Pinè: limitatamente alle frazioni di Ricaldo, Sternigo, Rizzolaga, Miola e Faida;

comune di Civezzano: limitatamente alle frazioni di Orzano, Garzano e al territorio circostante il capoluogo;

comune di Levico: limitatamente alle località Viazzi, Cervia, Narore e alle frazioni di Barco, Campiello Alta e Piazzolo;

comune di Lona-Lases: per l'intero territorio viticolo comunale;

comune di Novaledo: per l'intero territorio comunale;

comune di Palù del Fersina: per l'intero territorio comunale;

comune di S. Orsola: limitatamente alla zona a monte della strada provinciale dalla località Terme al confine con il comune di Palù;

comune di Pergine: limitatamente alle località Moretta e Rementin di Viarago.

comune di Segonzano: limitatamente alla frazione di Sevignano;

comuni di Bosentino, Vattaro, Vigolo Vattaro: tutti per l'intero territorio comunale.

Trento - grandinate del 5, 7, 20, 30 luglio - 4, 24 agosto 1979:

comune di Tres: limitatamente alla frazione di Vion;

comune di Romeno: per l'intero territorio frutticolo della frazione di Malgolo;

comune di Sanzeno: limitatamente alla superficie compresa fra la strada provinciale e il rivo di Ses della frazione di Casez;

comune di Faedo: limitatamente alla località Palai;

comune di Faver: limitatamente alla frazione di Portegnago;

comune di Lavis: limitatamente alle località Settefontane e S. Valentino;

comune di Nave S. Rocco: zona nord del paese fino al C.C. di Grumo e zona del Maso Inon;

comune di S. Michele a/A: tutto il territorio comunale di fondovalle a sud dell'abitato, sino al confine con i comuni di Lavis e Nave S. Rocco;

comune di Trento: limitatamente alle frazioni e località: Montevaccino, Cortesano, Gazzadina, Meano, Vigo Meano, Camparta Alta, media e bassa, Gardolo di Mezzo, Carpenedi di Gardolo;

comune di Pomarolo: limitatamente alle frazioni e località di: Savignano e Servis;

comune di Roverè della Luna: limitatamente alle località di: Ronchi, Vinchelli, Lomeri, Feldi, Righeli, Palù Grande, Ischia, Cesure, Onckiert, Pezcomun, Slitti, Remoti e Pipelare;

comune di Vervò: frazione di Priò, limitatamente alle località Luch e Lin;

comune di Caldes: zona frutticola a monte della frazione di S. Giacomo e la località Cristinà.

Siccità della primavera-estate 1979: intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1980

Il Ministro: MARCORA

(1387)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1980.

Proroga alla Stazione sperimentale combustibili ed all'Istituto italiano del marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente le norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile;

Visti i decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai sensi dell'art. 3 della citata legge, approvano le tabelle denominate UNI-CIG con le norme per le quali i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, ad esse norme conformati, si considerano realizzati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza;

Visto l'art. 4 della predetta legge che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, cui è devoluta la vigilanza sull'applicazione della legge stessa, la facoltà di disporre accertamenti anche a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1975 che autorizza la Stazione sperimentale per i combustibili e l'Istituto italiano del marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, fino al 31 dicembre 1978;

Considerato che i predetti enti, in relazione alle loro attribuzioni, attrezzature ed organizzazioni, sono in grado di effettuare gli accertamenti richiesti, pur avvalendosi, eventualmente, per determinate prove, di altri laboratori idoneamente attrezzati;

Considerata la necessità di prorogare l'autorizzazione ai predetti istituti oltre il termine del 31 dicembre 1978;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla Stazione sperimentale per i combustibili ed all'Istituto italiano del marchio di qualità ad eseguire accertamenti per l'applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concernente norme per la sicurezza di impiego del gas combustibile, è prorogata fino al 31 dicembre 1985.

Roma, addì 1° marzo 1980

p. *Il Ministro*: Russo

(2360)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1980.

Modalità e termine di presentazione della domanda, ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, da parte delle industrie di trasformazione che comunque non abbiano lavorato pomodoro nella campagna 1979 e che intendano trasformarlo nella campagna 1980.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, e sue successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati, in particolare l'art. 3-*bis* introducente un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 530/78 della commissione del 30 giugno 1978 che stabilisce le modalità di applicazione del precennato regime di aiuti, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 376/80 della commissione del 15 febbraio 1980, dante facoltà agli Stati membri di anticipare la data limite per la conclusione dei contratti per i pomodori;

Visto l'accordo interprofessionale nazionale stipulato tra le parti interessate ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1975, n. 484, in data 26 febbraio 1980;

Considerata la necessità di regolamentare in presemina il termine ultimo per la conclusione dei contratti, e ciò perchè i produttori possano adeguare le superfici investibili ai quantitativi previsti nei contratti stessi;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto le industrie di trasformazione, siano esse private, cooperative o a partecipazione statale, che comunque non abbiano lavorato pomodoro nella campagna 1979 in nome o ragione sociale propria o sotto altro nome o denominazione sociale, dovranno presentare, ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, in cui sia indicata la effettiva capacità di trasformazione giornaliera dei propri stabilimenti da dimostrare con idonea documentazione tecnica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1980

Il Ministro: Marcora

(2426)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1980.

Vendite a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 maggio 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il regolamento (CEE) n. 805 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune dei mercati delle carni bovine;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1968 che affida all'A.I.M.A. i compiti di organismo d'intervento delle carni bovine, ai sensi del citato regolamento comunitario;

Visto il regolamento (CEE) n. 216 della commissione del 4 febbraio 1969, concernente le modalità di applicazione relative alla vendita di carni bovine congelate acquistate dagli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687 della commissione del 30 giugno 1976, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1723/77;

Visto il regolamento (CEE) n. 2182 della commissione del 30 settembre 1977, concernente modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità;

Visto il regolamento (CEE) n. 527/80 della commissione del 28 febbraio 1980 relativo alle vendite a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di certe carni bovine congelate provenienti dalle scorte di intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità;

Considerato che le vendite possono essere decise di volta in volta dalla commissione della Comunità europea con propri regolamenti;

Considerato che le finalità fissate nel citato regolamento n. 2182/77 sono quelle di destinare il prodotto all'industria di trasformazione, prevedendo adeguati controlli sulle operazioni di utilizzazione del prodotto stesso; che allo scopo è necessario prescrivere a corredo della domanda di acquisto la presentazione di idonea certificazione attestante l'esercizio di attività economica nel settore delle carni e, inoltre, affidare agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio il controllo presso le industrie trasformatrici delle operazioni di utilizzazione della carne acquistata ai sensi dei regolamenti medesimi;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 527/80, in deroga a quanto disposto dal regolamento n. 2182/77, limita le vendite alle sole persone fisiche o giuridiche che svolgono attività nel settore dell'industria di trasformazione, per cui si rende necessario sostituire il decreto ministeriale 1° giugno 1979 che detta norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2182/77;

Decreta:

Art. 1.

Le domande di acquisto di carni bovine rivolte all'A.I.M.A. ai sensi del regolamento (CEE) n. 2182/77, secondo le modalità dei regolamenti di applicazione di

volta in volta emanati, devono essere corredate, in aggiunta a quanto previsto dai succitati regolamenti, della sottospecificata documentazione, rilasciata da non oltre tre mesi:

1) per gli operatori italiani:

a) certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dal quale risulti che il richiedente svolge attività nella trasformazione delle carni;

b) attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale conserve alimentari da cui risulti che il richiedente esercita una attività nella produzione di conserve e/o prodotti trasformati di carne di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettere *a)* e/o *b)* del regolamento (CEE) numero 805/68;

2) per gli operatori stranieri:

certificato rilasciato dalle competenti autorità, accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana, dal quale risultino sia l'iscrizione ad un pubblico registro sia l'attività svolta nella produzione di conserve e/o prodotti trasformati di carne di cui all'art. 14, paragrafo 1, lettere *a)* e/o *b)* del regolamento (CEE) n. 805/68.

Art. 2.

Nei casi in cui dalle domande risulta, ai sensi del paragrafo 1, art. 3 del regolamento (CEE) n. 2182/77, che la trasformazione della carne si effettua in stabilimenti ubicati nel territorio della Repubblica italiana, gli acquirenti devono presentare all'A.I.M.A. l'impegno scritto del legale rappresentante della ditta di trasformazione ad accettare tutti i controlli che saranno disposti per accertare l'effettiva destinazione della carne, istituendo allo scopo apposito registro di carico e scarico bollato a norma di legge e preliminarmente vistato dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio di ubicazione degli stabilimenti.

Art. 3.

L'impresa di trasformazione deve informare, con almeno cinque giorni di anticipo, l'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi di ogni operazione di trasformazione.

Art. 4.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi sono incaricati di provvedere, a richiesta delle ditte interessate, alla vidimazione dei prescritti registri di carico e scarico e di controllare lo svolgimento delle operazioni di trasformazione, rilasciando, a conclusione delle stesse, attestazioni sul quantitativo di carne effettivamente trasformata, con indicazione quantitativa del prodotti ottenuti, entro il termine di quattro mesi dal rilascio della lettera dell'A.I.M.A. di attribuzione del prodotto.

Art. 5.

Il decreto ministeriale 1° giugno 1979 che detta norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2182/77 è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1980

Il Ministro: MARCORA

(2363)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 316/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 317/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 318/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari per taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 319/80 della commissione, dell'11 febbraio 1980, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore del Kampuchea.

Regolamento (CEE) n. 320/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 321/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 322/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 323/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili allo zucchero e agli sciroppi di barbabietola o di canna esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 324/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che modifica il tasso di restituzione applicabile all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 325/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 326/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti tessili originari dei Paesi e territori in via di sviluppo, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 332 del 27 dicembre 1979.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 235/80 del Consiglio, del 29 gennaio 1980, recante sospensione totale o parziale dei dazi della tariffa doganale comune per alcuni prodotti agricoli originari della Turchia (1980), pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 27 del 2 febbraio 1980.

Pubblicati nel n. L 36 *del* 13 *febbraio* 1980.

(35/C)

Regolamento (CEE) n 327/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n 328/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 329/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 330/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 331/80 della commissione, del 12 febbraio 1980, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 332/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, recante ottava modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 333/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1204/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 334/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, recante misure transitorie nel settore delle sementi per quanto concerne l'applicazione dell'ECU nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE) n. 335/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 1250/79 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 336/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2300/73 per quanto concerne l'importo della cauzione richiesta nel quadro degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 337/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, recante rettifica dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2607/79 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 338/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

Regolamento (CEE) n 339/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che modifica il regolamento (CEE) n. 2831/79 per quanto concerne la possibilità di risolvere i contratti di magazzinaggio a breve termine per i mosti di uve e i mosti di uve concentrati al momento della conclusione di contratti a lungo termine.

Regolamento (CEE) n. 340/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, ecc., di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 341/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti, ecc., di protezione per qualunque mestiere, della sottovoce 42.03 B I della tariffa doganale comune, originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n 342/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 343/80 della commissione, del 13 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 37 *del* 14 *febbraio* 1980.

(36/C)

Regolamento (CEE) n. 344/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 345/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 346/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 347/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 348/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di fibre tessili sintetiche della categoria di prodotti n. 42 (codice 0420), originari del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n 349/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle coperte della categoria di prodotti n. 66 (codice 0660), originarie della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 350/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, della categoria di prodotti n. 95 (codice 0950), originari dello Sri Lanka, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 351/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, della categoria di prodotti n. 105 (codice 1050), originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 352/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, della categoria di prodotti n. 112 (codice 1120), originari di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n 353/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli altri manufatti confezionati di tessuti, delle categorie di prodotti n. 112 (codice 1120), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2894/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 354/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa le condizioni per la vendita mediante gara di semi di colza e di ravizzone detenuti dall'organismo d'intervento belga.

Regolamento (CEE) n. 355/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto concerne taluni aspetti tecnici delle nuove modalità di concessione degli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere.

Regolamento (CEE) n. 356/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, recante deroga a talune disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1725/79 per quanto concerne il controllo della presenza di taluni prodotti nel latte scremato in polvere utilizzato.

Regolamento (CEE) n 357/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 358/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 359/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 360/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 361/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 362/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 363/80 della commissione, del 14 febbraio 1980, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 124 dell'8 giugno 1971.

Pubblicati nel n. L 38 *del* 15 *febbraio* 1980.

(37/C)

Regolamento (CEE) n. 364/80 della commisione, del 14 febbraio 1980, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 43 *del* 18 *febbraio* 1980.

(38/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Mastrovalerio, console onorario di Indonesia a Trieste.

(2156)

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Vincenzo Bozzanca, console onorario di Olanda a Siracusa.

(2157)

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Panzini, console onorario dei Paesi Bassi ad Ancona.

(2158)

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Joseph A. Bertot, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(2159)

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Milorad Vidovic, console di Jugoslavia a Bari.

(2160)

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Said Ben Mustapha El Gharbi, console generale di Tunisia a Palermo.

(2161)

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giovanni Stragiotti, console onorario di Indonesia a Genova.

(2162)

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Anthony Castelli Baker, console di Gran Bretagna a Genova.

(2163)

In data 15 febbraio 1980 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Donald A. Johnston, console generale «ad personam» degli Stati Uniti d'America a Firenze.

(2164)

In data 19 gennaio 1980 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Seifolah Sadeghi Yarandi, console generale della Repubblica islamica dell'Iran a Milano.

(1786)

In data 19 gennaio 1980 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Francesco Napoletano, console generale onorario di Swaziland a Roma.

(1787)

In data 19 gennaio 1980 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.na Irene Karlsen, vice console di Norvegia a Genova.

(1788)

MINISTERO DEL TESORO

Terza estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento la ricognizione e l'imbussolamento delle nove serie degli speciali certificati di credito 10 % - 1976/1987, emessi in base al decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 15 dicembre 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà estratta saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2488)

Terza estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centotredici serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 10 % - 1977/1992, emesso in base alla legge 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 30 giugno 1977.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla terza estrazione di otto serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2489)

Quinta estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990

Si rende noto che il giorno 24 marzo 1980, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle ventisei serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1975/1990, emesso in base alle leggi 28 luglio 1967, n. 641 e 17 agosto 1974, n. 413 ed al decreto ministeriale 23 giugno 1975.

Il successivo giorno 25, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quinta estrazione di due serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1980.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2490)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Unione nazionale incremento razze equine ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1980, registro n. 1, foglio n. 334, l'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) è stato autorizzato ad acquistare alle condizioni indicate nel parere del Consiglio di Stato, dalla società «Cascol Aktiengesellschaft», in Mauren (Liechtenstein), un compendio immobiliare sito in Settimo Milanese (Milano) della superficie di Ha 15.50.00 distinto nel nuovo catasto terreni del comune di Settimo Milanese alla partita 1396, foglio 10, mappali 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 46 per la somma di L. 1.200.000.000.

(2331)

MINISTERO DELL'INTERNO

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1973, concernente l'autorizzazione all'Istituto orfanotrofio Contavalle, in Gorizia, ad accettare una eredità.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1980, *registro n.* 3 *Interno, foglio n.* 133, è stato rettificato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1973 per la parte concernente il numero della partita tavolare dell'immobile oggetto dell'eredità disposta dalla sig.ra Olga Gerdol con testamento olografo 18 maggio 1962 in favore dell'Istituto orfanotrofio Contavalle, in Gorizia.

(2165)

Modificazioni allo statuto dell'associazione « Villaggio S. Giuseppe », in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1980, *registro n.* 3 *Interno, foglio n.* 255, *sono state approvate* le modifiche introdotte allo statuto dell'associazione « Villaggio S. Giuseppe », in Roma, con deliberazione dell'assemblea dei soci del 2 luglio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2166)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dalla concessione di marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli prezioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta indicata a fianco del seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi è decaduta dalla concessione del marchio stesso, ed ha restituito i relativi punzoni che sono stati deformati. Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che un punzone recante il detto marchio è stato smarrito. Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio metrico provinciale competente:

Provincia di Arezzo:

« 206-AR »: « Janny » di Mafucci Mauro, in Arezzo.

(2328)

Deformazione di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei *titoli dei metalli preziosi*, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il seguente marchio di identificazione dei metalli preziosi, a suo tempo assegnato alla ditta a fianco di esso indicata, la quale ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso:

Provincia di Trieste:

« 18-TS »: Pittoni Ricciotti, in Trieste.

(2329)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 24 gennaio 1980, concernente il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione professionale agricola, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 12 febbraio 1980, viene apportata la seguente rettifica:

alla pag. 1140, prima colonna, art. 1, quarta riga, tra i nominativi indicati, dove è scritto: « *Ugoletto* cav. Raffaello », leggasi: « *Rugolotto* cav. Raffaello »; ed alla nona riga, dove è scritto: « *Mazza* dott. Egidio », leggasi: « *Marazza* dott. Egidio ».

(2381)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per titoli, a complessivi novantasei posti di operaio comune di ruolo nell'Amministrazione penitenziaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di coprire i posti attualmente vacanti nel ruolo organico degli operai comuni dipendenti dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di questo Ministero;

Considerato che è stata accantonata l'aliquota dei posti riservati agli invalidi di guerra, militari e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, ai sordomuti, agli orfani e vedove dei caduti in guerra e per servizio o sul lavoro ed ai profughi, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il regolamento speciale 1° giugno 1925, per il personale operaio dipendente da questo Ministero, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1971, n. 1079;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Visto il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti all'assunzione in qualità di operaio comune in prova di ruolo dello Stato, nel ruolo organico del personale operaio dell'Amministrazione penitenziaria, per i distretti ed il numero dei posti appresso indicati e con l'obbligo di permanenza dei vincitori nelle predette sedi per un quinquennio, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078:

distretto di Cagliari: posti 3 (Alghero C.R. 1, Sassari C.C. 1, Sassari C.S.S.A. 1);

distretto di Firenze: posti 18 (Capraia C.R. 2, Firenze C.C 1, Firenze C.S.S.A. 1, Gorgona C.R. 2, Orvieto C.R. 1, Perugia C.S.S.A. 1, Pianosa C.R. 4, Porto Azzurro C.R. 3, S. Gimignano C.R. 1, Spoleto C.R. 1, Livorno C.S.S.A. 1);

distretto di Messina: posti 5 (Catanzaro C.C. 1, Messina C.S.S.A. 1, Reggio Calabria C.S.S.A. 1, Palmi C.C. 2);

distretto di Milano: posti 6 (Pavia C.S.S.A. 1, Mantova C.S.S.A. 1, Reggio Emilia C.S.S.A. 1, Varese C.S.S.A. 1, Milano C.S.S.A. 1, Bergamo C.C. 1);

distretto di Napoli: posti 12 (Airola prigione scuola 1, Napoli ospedale psichiatrico 11);

distretto di Padova: posti 11 (Belluno C.C. 1, Gorizia C.C. 1, Padova C.C. 1, Padova I.D.A. 1, Padova C.R. 1, Trento C.S.S.A. 1, Treviso C.C. 1, Trieste C.C. 1, Venezia C.C. 1, Venezia C.R. donne 1, Venezia C.L.U. 1);

distretto di Palermo: posti 3 (Agrigento C.C. 1, Favignana C.R. 1, Siracusa C.S.S.A. 1);

distretto di Roma: posti 16 (Ascoli Piceno C.C. 1, Chieti C.C. 1, Iesi C.C. 1, Pesaro C.C. 1, Rieti C.C. 1, Roma-Rebibbia femm. C.C. 4, Roma-Rebibbia C.R. 1, Roma-Rebibbia C.C.O. 1, Teramo C.C. 1, Urbino C.C. 1, L'Aquila C.C. 1, Velletri C.C. 1, Camerino C.C. 1);

distretto di Torino: posti 22 (Alessandria C.C. 1, Alessandria C.R. 1, Cuneo C.C. 1, Cuneo C.S.S.A. 1, Asti C.C. 1, Fossano C.C. 2, Genova C.C. 3, Imperia C.C. 1, La Spezia C.C. 1, Massa C.C. 1, Novara C.C. 1, Torino C.C. 5, Torino I.D.A. 1, Torino C.S.S.A. 1, Verbania C.C. 1).

Art. 2.

Requisiti generali e limiti di età

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) avere conseguito la licenza di scuola elementare;

3) avere il godimento dei diritti politici;

4) avere sempre tenuto buona condotta. All'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

5) avere compiuto l'età di anni 21 e non superato quella di anni 35.

Il limite di età è elevato a favore delle categorie che ne hanno diritto ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) di essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche.

Il Ministero ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, da redigere su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovrà essere prodotta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno precisare nella domanda il distretto per il quale intendano concorrere.

Gli aspiranti che intendano concorrere per più di uno dei distretti di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande, documentate come da successivo art. 6, per ciascuno dei distretti cui aspirano ed in ognuna di dette domande dovranno precisare per quali altri hanno avanzato istanza di partecipazione.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il titolo di studio posseduto, con la indicazione dell'istituto e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

d) i titoli che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi;

e) il possesso della cittadinanza italiana e del titolo di equiparazione;

f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

g) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

h) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) la propria residenza nonché l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni relative al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi prestabilite nel bando di concorso.

Coloro i quali siano stati dipendenti da una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono ammessi al concorso per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

La firma in calce alla domanda degli aspiranti dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono; sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per coloro, i quali rivestono la qualità di dipendenti statali è sufficiente, dopo la firma dell'aspirante, il visto del capo dell'ufficio nel quale il dipendente presta servizio ed il bollo dell'ufficio stesso.

Art. 4.

Il Ministero della giustizia non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 5.

Inammissibilità - Decadenza

a) Non sono ammessi al concorso:

1) gli aspiranti che presenteranno o produrranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

2) gli aspiranti che risultano sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 2.

b) Saranno dichiarati decaduti dal concorso:

1) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che presenteranno i documenti di rito di cui al successivo art. 11 oltre il termine indicato in detto articolo ovvero non conformi alle prescrizioni del presente bando di concorso;

2) gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che, dall'esame dei documenti di rito, non risultino in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 6.

Ai fini della formazione della graduatoria, gli aspiranti che eventualmente siano in possesso di documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli, dovranno presentarli insieme alla domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, costituita a norma dell'art. 12 del regolamento speciale per il personale operaio del Ministero di grazia e giustizia, approvato con decreto ministeriale 1° giugno 1925, e successive modificazioni, dovrà preliminarmente determinare, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà, in base ai criteri predeterminati di cui all'art. 7, per ciascun distretto, la graduatoria di merito del concorso e quella dei vincitori.

Per le preferenze o precedenza, a parità di merito, si applicano le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

Documenti da produrre per comprovare il possesso di titoli e di qualifiche che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età, a precedenza od a preferenza.

I concorrenti risultati idonei che intendano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o la preferenza a parità di merito, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di

grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - Reparto II, entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito invito dell'amministrazione, i documenti che attestano il possesso di tali titoli.

Art. 10.
Approvazione delle graduatorie per distretto

Con decreti ministeriali, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, saranno approvate le graduatorie di merito per ciascun distretto e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.
Assunzione in via provvisoria del servizio e documentazione che devono produrre i candidati vincitori

I concorrenti, risultati vincitori del concorso, devono assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito formulato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi devono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i sottoindicati documenti di rito:

1) originale o copia autentica su carta da bollo da L. 2.000, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2, n. 2).

L'autenticazione di cui al comma precedente può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Nel caso che il certificato non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo da L. 2.000, un certificato sostitutivo a tutti gli effetti di quello originale;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 2.000;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 2.000 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 2.000, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente;

6) certificato medico, rilasciato su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre, e che è stato sottoposto, presso un istituto o un laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse dovranno essere esattamente specificate nel certificato.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi del lavoro, invalidi civili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenente tra l'altro la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro né alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà d sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

7) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali); ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare competente, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente su carta bollata se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto (Marina), su carta bollata;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, *se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);*

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto su carta bollata, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

8) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza allo Stato compresi i servizi militari o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai precedenti numeri: 3) certificato di cittadinanza italiana; 4) certificato di godimento dei diritti politici; 5) certificato generale del casellario giudiziale e 6) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I certificati di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi *originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso* scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, nei detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 12.
Documentazione ridotta per talune categorie di vincitori dei concorsi

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente art. 10 i quali appartengono ad amministrazioni statali, come impiegati di ruolo o come operai di ruolo dovranno produrre, all'atto dell'assunzione in servizio, soltanto i seguenti documenti:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, e contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio di cui al precedente art. 2, n. 2);

3) certificato medico di cui al n. 6) del precedente art. 11;

4) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti in bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio, la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira;

5) dichiarazione di cui al n. 8) del precedente art. 11.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Eventuali irregolarità sanabili nella documentazione suddetta, accertate dall'amministrazione centrale, possono essere sanate entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

I vincitori che non sono in grado di presentare nei termini stabiliti i documenti prescritti, perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al comma primo del presente articolo, possono consegnare al capo dell'istituto di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulta la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, oppure la mancata ed incompleta consegna della documentazione o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

Art. 13.

Gli operai assunti ai sensi del precedente art. 11 sono nominati in prova per un periodo di sei mesi, secondo l'ordine di graduatoria, al termine dell'operazione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, con decorrenza giuridica dalla data del provvedimento ministeriale di assegnazione provvisoria, ed economica dalla data di assunzione in servizio.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la nomina, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Compiuto il periodo di prova, gli operai che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo.

Nei casi di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, qualora il giudizio risulti ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 14.

Durante il periodo di servizio provvisorio e di prova verrà corrisposta una paga annua lorda pari a quella prevista per il personale operaio comune, parametro iniziale della tabella unica, sezione C), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1978

p. *Il Ministro*: COSTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1980
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 86

Schema di domanda di ammissione
(su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . .) il (giorno, mese ed anno) . . . ., domiciliato in . . . . (c.a.p.) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per operaio comune di ruolo, per il distretto di . . . . (nel caso che il candidato abbia fatto domanda di concorso per più di un distretto, aggiungere quanto segue).

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . . posti per il distretto di . . . .

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che da diritto ad aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara:

di aver conseguito il titolo di studio di . . . . nell'anno scolastico . . . presso . . . .;

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

di essere di sana e robusta costituzione fisica;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare, in caso contrario, le condanne riportate o i reati per i quali siano in corso procedimenti penali).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara (secondo i casi):

di aver prestato servizio militare di leva;

di essere attualmente in servizio militare presso . . .;

di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile;

di aver prestato o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . .;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi del distretto prestabilite nel bando di concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data, ...

Firma . . . . (1)

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

(2348)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per esami, per il reclutamento di duecento allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con la legge 2 dicembre 1969, n. 998;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, e relativi regolamenti di esecuzione;

Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario, per esami, per il reclutamento di duecento allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso gli appuntati ed i carabinieri in servizio continuativo o in rafferma che:

alla data del presente decreto, abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nell'Arma e non abbiano superato il quarantesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso di requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica (da effettuare alla stessa data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso) una qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente.

Possono partecipare al presente concorso straordinario anche coloro che abbiano chiesto di partecipare al concorso ordinario a milletrecento posti di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 1° ottobre 1979, purché in possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato 1, debbono essere presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione, l'autenticazione della firma dell'interessato e ne cureranno l'immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 3.

Le domande, opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate di:

documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto «per partecipazione al concorso straordinario allievi sottufficiali» e chiuso alla data di presentazione della domanda;

specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato nell'Arma,

saranno dai comandanti di Corpo trasmesse, nel termine di venti giorni dalla data di presentazione, alla scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 4.

La scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli interessati, nonché a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 5.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 5.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema sui servizi d'istituto, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sara effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 7 *maggio* 1980 *dalle ore* 8 *alle ore* 13.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario senza diritto a voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 7.

La commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio, saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione di sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 8.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame su argomenti riguardanti i servizi di istituto, nonché su argomenti di cultura generale, sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 10 ventesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale ed in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove.

A parità di punteggio sarà data precedenza:

al candidato che rivesta il grado di appuntato;

fra i candidati che rivestono il grado di appuntato: al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di ulteriore parità, al più anziano di età;

fra i candidati che non rivestano il grado di appuntato: al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di parità, al più anziano di età.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale e resa nota agli interessati tramite i comandi da cui dipendono.

Eventuali vincitori anche del concorso ordinario a milletrecento posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 1° ottobre 1979, potranno optare per il presente concorso straordinario, previo rilascio di apposita dichiarazione come da allegato 3.

Detta dichiarazione, che l'interessato dovrà rilasciare al momento in cui gli sarà resa nota la suddetta graduatoria, sarà subito trasmessa, dal comando cui il militare è in forza, alla scuola sottufficial carabinieri, alla quale dovrà pervenire non oltre il 20 agosto 1980.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e ammessi a frequentare un corso addestrativo della durata di mesi nove. Tale corso inizierà il 15 settembre 1980, presso la scuola sottufficiali carabinieri, e sarà svolto secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami finali saranno nominati vicebrigadieri con anzianità assoluta 1° luglio 1981 e con anzianità relativa corrispondente all'ordine di graduatoria determinato dal punto di classificazione finale, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali carabinieri.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 12.

I candidati all'atto della presentazione alle prove d'esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno essere muniti di tessera personale di riconoscimento o di altro valido documento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1980
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 171

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . .
. . . nato a . . . il . . .
in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . .
chiede di essere ammesso al concorso « straordinario », per esami, per l'ammissione alla frequenza del corso a duecento posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri.

Dichiara di accettare, senza riserve, quanto stabilito nel bando di concorso.

Data, . . .

Firma . . . .
(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DI CONCORSO

1) TECNICA PROFESSIONALE:

L'ordinamento dell'Arma dei carabinieri
Il servizio istituzionale, il servizio delle informazioni e delle traduzioni
L'ordinamento delle caserme
Le norme di principio sulla disciplina militare
L'istruzione sul carteggio.

2) NOZIONI DI DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE:

a) *diritto penale*:

Il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena
Le misure di sicurezza
I principali delitti previsti dal codice penale
Le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

b) *procedura penale*:

La notizia del reato nelle sue varie forme
Cenni sui diritti della difesa
Rapporto giudiziario e processi verbali
L'arresto obbligatorio, l'arresto facoltativo e il fermo

c) *diritto penale militare*:

Il reato militare e le pene militari
I principali reati militari.

3) NOZIONI DI TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA:

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo
Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio
Il servizio di identificazione e delle ricerche
Le attività di laboratorio del centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED EDUCAZIONE CIVICA:

I principi fondamentali della Costituzione
I diritti e doveri dei cittadini
L'ordinamento dello Stato
La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . .
. . . nato a . . . . il . . . . . .
in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . .
dichiara di rinunciare al concorso ordinario a milletrecento posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 1° ottobre 1979, al fine di ottenere l'ammissione alla frequenza del corso previsto per il concorso « straordinario » a duecento posti del quale è risultato vincitore.

Data, ...

Firma . . . .
(da autenticare a cura del comando di reparto che la riceve, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)

(2392)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a cinque posti di direttore nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 14 agosto 1974, n. 377;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978 e 25 luglio 1979, con i quali la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire concorsi pubblici per complessivi cinque posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto;
Visto il decreto ministeriale n. 11/704 del 29 dicembre 1978, con il quale è stato approvato, tra gli altri, il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;

Ritenuta l'opportunità di stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui dovranno svolgersi le prove scritte nell'impossibilità di prevedere il numero dei candidati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Uno dei posti predetti è riservato, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 menzionato nelle premesse, agli impiegati della carriera di concetto della citata Direzione generale con qualifica di segretario capo od equiparata ovvero di segretario principale od equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se forniti di una delle lauree elencate nel successivo art. 2.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso di una delle seguenti lauree, con esclusione di ogni altro titolo di studio: laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titoli equipollenti;

2) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

3) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età

o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli ufficiali e dei sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) godimento dei diritti politici;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica all'impiego;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti, può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome (le donne coniugate dovranno aggiungere il cognome del marito);

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindervi);

3) la residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali deve essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) l'impegno a permanere, in caso di nomina, nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua straniera (inglese o francese) scelta per la prova orale obbligatoria;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 4.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte

1) diritto amministrativo;

2) diritto della navigazione aerea.

Colloquio - oltre alle materie delle prove scritte:

a) diritto civile;

b) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

c) convenzioni internazionali relative all'Aviazione civile;

d) stato giuridico degli impiegati civili e cenni di quello degli operai dello Stato;

e) ordinamento della Direzione generale dell'aviazione civile, cenni sul Registro aeronautico italiano e l'Aeroclub d'Italia;

f) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione, in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale dall'inglese o dal francese nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni e nei locali che saranno successivamente stabiliti.

Il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse e pubblicato, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 7.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 8.

I candidati che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro la data che sarà indicata nell'apposito invito, i

documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza nella nomina o di preferenza a parità di merito quali appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

I titoli si considerano validi anche se acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei titoli suddetti, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità nei suoi confronti dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli stessi. Valgono al riguardo le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 3.

Art. 9.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva prevista dall'art. 7 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenze a parità di merito contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed estensioni.

La graduatoria dei vincitori sarà formata secondo l'ordine risultante dalla graduatoria di merito tenendo conto della riserva dei posti stabilita nell'art. 1 e delle precedenze nella nomina previste dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il posto riservato ai candidati di cui al secondo comma del citato art. 1 eventualmente non coperto verrà assegnato ad un altro idoneo secondo l'ordine di graduatoria.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti in bollo:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva;

7) certificazione attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo preferenziale.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata.

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al lavoro.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita di appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita di appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà di disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati direttori in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto ministeriale e composta come segue:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della Direzione generale dell'aviazione civile con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova orale di lingua straniera.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale suddetta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 novembre 1979

Il Ministro: Preti

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1980
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 263

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . .
residente a . . in via . . .
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a cinque posti di direttore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei direttori di aeroporto della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . il
(indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .
. (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . .
presso . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);

di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Per la prova orale obbligatoria di lingua straniera sceglie . . (indicare la lingua prescelta: inglese o francese).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . .
. (indicare il c.a.p.).

Data, ...

Firma (3)
. . . .

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso .
ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . .
. .;

(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . .
al . presso . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . . . .;

(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(2257)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di ingegnere nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 luglio 1979, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249 sopracitata il Ministero dei lavori pubblici in relazione alle vacanze esistenti nei propri ruoli al 31 dicembre 1978 è stato autorizzato a bandire un concorso a ventuno posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva;

Considerata la disponibilità dei posti stessi dopo gli adempimenti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 sopracitato;

Visto il decreto ministeriale in data 17 maggio 1977, n. 11166, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per l'accesso alla carriera tecnica direttiva, laureati in ingegneria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748, un sesto dei posti messi a concorso deve essere riservato agli impiegati della carriera di concetto della stessa amministrazione in possesso dei requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a ventuno posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Dei predetti ventuno posti tre sono riservati agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici, in possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2.

I posti messi a concorso sono ripartiti fra gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle seguenti regioni:

Piemonte	2
Lombardia	2
Liguria	3
Friuli-Venezia Giulia	2
Emilia-Romagna	4
Marche	2
Molise	2
Abruzzo	2
Calabria	2

Ai fini della assegnazione delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al posto occupato nella graduatoria ed al contingente dei posti previsto per ciascuna delle regioni sopraindicate.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto delle nomine.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) laurea in ingegneria;
2) cittadinanza italiana;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle vigenti norme per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare anche in caso di cumulo dei benefici, i 40 anni di età.

Per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio, tale limite è elevato a 55 anni;

6) avere il godimento dei diritti politici;
7) essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - piazza Porta Pia - 00100 Roma, redatte

su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35 i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, l'ufficio cui sarà destinato;

n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio e del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non contenenti tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 14 *e* 15 *maggio* 1980, *con inizio alle ore* 8. *Di eventuali variazioni al diario di esame sarà data notizia con avviso pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del giorno* 30 *aprile* 1980.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati ai quali non venga comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicato nel presente bando.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I, entro il termine perentorio di quindici giorni dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

Le graduatorie di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) originale o copia autenticata del diploma di cui al precedente art. 2;

4) certificato attestante il godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo i candidati vincitori del concorso;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi copia o estratto dello stato di servizio militare o copia o estratto del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2), 4), dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina ad ingegnere in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quale contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1980

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1980
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 38

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

A) Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento delle opere di un argomento concernente:

la progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti, in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte al consolidamento dei terreni ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione);

la progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione di corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica);

la progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiagge e alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento);

la progettazione di opere di edilizia secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari, di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento dell'aria.

B) Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato-precompresso e/o in acciaio, o marittime, o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

COLLOQUIO

Oltre alle materie delle prove scritte, il colloquio riguarderà:

la tecnologia dei materiali da costruzione e dei principali componenti edilizi;

la normativa tecnica vigente concernente la disciplina delle costruzioni;

la legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche;

le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

le nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a ventuno posti di ingegnere nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici, bandito con il decreto ministeriale 2 febbraio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 10 marzo 1980.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perché . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere la residenza assegnatagli dall'amministrazione;

i) di essere in possesso dei sottoindicati titoli di precedenza o di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando.

Data, . . .

Firma . . (7)
(Autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 2 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà, altresì, essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(2260)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione di un corso di dattilografia propedeutico all'ammissione ad un concorso pubblico da indire per posti di archivista dattilografo.

Si comunica che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, parte II, n. 67 dell'8 marzo 1980, è stato pubblicato un avviso relativo ad un corso di dattilografia da effettuare a cura dell'I.N.P.S. riservato a coloro che hanno prestato presso l'I.N.P.S. medesimo lodevole servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70/1975.

Gli interessati, che dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti, indicati nell'avviso di cui trattasi, dovranno presentare o far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio formazione e addestramento professionale - Via Ciro il Grande n. 21 - Roma, apposita domanda in carta semplice entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso in questione nella citata *Gazzetta Ufficiale*, parte II.

(2428)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorso ad un posto di aiuto di dermosifilopatia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di dermosifilopatia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(827/S)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorso ad un posto di assistente della divisione neuropsichiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione neuropsichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(828/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso ad un posto di primario della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di oculistica (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(829/S)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente della sezione di geriatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione di geriatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(837/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI BATTISTA » DI GATTINARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione O.R.L.;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gattinara (Vercelli).

(834/S)

OSPEDALE CIVILE DELL'ANNUNZIATA DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a tempo definito, a:

un posto di aiuto e otto posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto ed un posto di assistente della divisione di geriatria;

un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;

un posto di assistente del servizio di pronto soccorso;

due posti di assistente del servizio di emotrasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cosenza.

(835/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Riduzione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente di anestesia e rianimazione (il numero dei posti è ridotto a quattro).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(836/S)

OSPEDALE « N. GIANNETTASIO » DI ROSSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di emodialisi, aggregato alla divisione di medicina generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rossano (Cosenza).

(830/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario otorinolaringoiatra;

un posto di aiuto del centro antidiabetico;

un posto di assistente medico del centro di ginecologia preventiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, ufficio concorsi, dell'ente in Matera.

(832/S)

OSPEDALE « M. MONTESSORI » DI CHIARAVALLE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chiaravalle (Ancona).

(833/S)

OSPEDALI DI CASALMAGGIORE E VIADANA

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Casalmaggiore (Cremona).

(822/S)

OSPEDALE « MARTINEZ » DI GENOVA-PEGLI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Pegli.

(823/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di oncologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di urologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria e chirurgia maxillo-facciale;

due posti di assistente della divisione oculistica;

due posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale (sezione aggregata di geriatria);

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa - ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(852/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA-S. PIER D'ARENA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale, padiglione 3.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Genova-S. Pier d'Arena.

(826/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEGLI UNGHERESI » DI POLISTENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente pediatra;

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente ortopedico;

un posto di aiuto chirurgo;

un posto di aiuto e due posti di assistente medico;

un posto di aiuto e due posti di assistente di laboratorio di analisi;

tre posti di assistente ostetrico;

quattro posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Polistena (Reggio Calabria).

(850/S)

OSPEDALE « MARINO » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cagliari.

(851/S)

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 28 settembre 1979, n. **80**.

Trattamento profilattico e sintomatico domiciliare della emofilia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Con la presente legge la regione Lazio detta norme per l'esercizio del trattamento domiciliare sintomatico e profilattico riguardante soggetti affetti da emofilia, nel quadro di una loro più adeguata assistenza ed un migliore recupero sociale degli stessi.

Art. 2.

Autorizzazioni

La giunta regionale, nel quadro della programmazione socio-sanitaria e del decentramento delle strutture a ciò preposte, sentita la apposita commissione consiliare, indica i presidi sanitari che vengono autorizzati a svolgere attività di addestramento degli emofilici e dei loro assistenti, per l'effettuazione, anche domiciliare, del trattamento profilattico e sintomatico.

Art. 3.

Definizione del trattamento

Il trattamento di cui all'articolo precedente consiste nella somministrazione a scopo terapeutico di emoderivati liofilizzati registrati o prodotti da enti pubblici autorizzati in base alla legge n. 592 del 14 luglio 1967. Detta somministrazione può essere eseguita anche in assenza di personale medico o infermieristico.

La somministrazione deve avvenire all'atto della insorgenza di una emorragia o in occasione di eventi traumatici e per prevenire situazioni emorragiche: in tali occasioni il paziente deve, ove possibile, avvalersi della collaborazione di un assistente volontario, da lui designato e considerato idoneo.

Nel caso in cui il paziente sia minore o incapace l'intervento dell'assistente è obbligatorio.

Art. 4.

Norme per l'autorizzazione ai corsi

L'autorizzazione di cui all'art. 2 consente, ai presidi sanitari interessati ed autorizzati di organizzare i corsi singoli o collettivi di addestramento al trattamento dell'emofilia di cui all'articolo 3 e viene concessa su richiesta dei centri stessi ed in base ai requisiti necessari per la gestione del corso e per il controllo dell'esercizio dell'attività del trattamento domiciliare.

L'autorizzazione può essere revocata dalla giunta, sentita la commissione competente, ove vengano meno le condizioni in base alle quali fu concessa.

Art. 5.

Doveri dei pazienti e degli assistenti

I pazienti ed i loro assistenti, riconosciuti idonei al termine degli appositi corsi di addestramento, sono autorizzati ad eseguire anche a domicilio le pratiche di autoinfusione o infusione degli emoderivati e dei medicinali consentiti nel rispetto delle istruzioni e delle tecniche apprese.

Essi devono altresì aggiornare la scheda personale relativa al trattamento che viene fornita dai presidi sanitari organizzatori del corso ed, entro cinque giorni da ogni singolo trattamento, devono esibirla a questi ultimi che ne desumono i dati utili da trascrivere sulla cartella clinica individuale depositata presso gli uffici dei presidi stessi.

I pazienti e gli assistenti inoltre debbono dare segnalazione immediata ai sanitari dei presidi sanitari di riferimento di qualsiasi situazione che appaia anormale o di incidenti di qualsiasi entità che si dovessero verificare in occasione del trattamento domiciliare.

Ciascun emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi almeno ogni dodici mesi a visita medica generale ed esami di laboratorio di controllo da eseguirsi presso centri specializzati indicati alla fine del corso di addestramento.

E' fatto obbligo ai pazienti di attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate.

Art. 6.

Compiti e requisiti dei presidi sanitari preposti all'assistenza degli emofilici

La giunta regionale, nel quadro della programmazione socio-sanitaria ed del decentramento delle strutture, su proposta dell'assessore regionale alla sanità, autorizza i presidi sanitari preposti all'assistenza degli emofilici a svolgere i seguenti compiti:

1) assicurare l'assistenza medica specialistica ambulatoriale ed ospedaliera;

2) eseguire controlli clinici periodici ematologici, ortopedici, dentistici e psicologici;

3) fornire informazioni anche telefoniche ai pazienti e agli assistenti volontari;

4) eseguire corsi, individuali o collettivi, di addestramento all'effettuazione del trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dei pazienti stessi e degli assistenti volontari e rilasciare i relativi attestati di idoneità che li autorizzano ad effettuare il trattamento medesimo.

I suddetti presidi sanitari per poter svolgere i compiti di cui sopra debbono possedere i seguenti requisiti:

1) avere un reparto ematologico per gli eventuali ricoveri e cura dei pazienti;

2) avere un laboratorio di ricerche cliniche e le altre attrezzature in grado rispettivamente di potere effettuare tutte le più importanti indagini di fisiopatologia della coagulazione e le altre ricerche ritenute indispensabili;

3) avere locali idonei per lo svolgimento dei corsi di addestramento all'effettuazione del trattamento domiciliare;

4) possedere una linea telefonica preferenziale ed un servizio di reperibilità permanente;

5) possedere una scorta di emoderivati antiemofilici;

6) rilasciare ad ogni paziente la scheda personale di trattamento profilattico e sintomatico domiciliare dell'emofilia;

7) avere uno schedario degli emofilici assistiti corredato da una cartella clinica anamnestica aggiornata.

La responsabilità del servizio è demandata alla direzione sanitaria del presidio affiancato da una speciale commissione ristretta nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente nel territorio di cui all'art. 11 successivo.

Art. 7.

Commissione regionale di vigilanza per l'emofilia

Presso l'assessorato alla sanità è istituita una commissione regionale, nominata con provvedimento dell'assessore, composta da due funzionari della Regione di cui uno medico, da tre medici ematologi, da un medico trasfusionale del servizio trasfusionale regionale, nonchè da un rappresentante della fondazione dell'emofilia.

Spettano alla commissione le seguenti funzioni:

1) accertate che i corsi di addestramento e gli interventi si svolgano secondo le regole fissate dalla presente legge;

2) esprimere eventuali pareri e proposte relativi alla richiesta o alla revoca delle autorizzazioni, per i corsi di addestramento;

3) esprimere pareri sulla formulazione di progetti di interventi programmati nel settore specifico e correlati con il piano socio-sanitario regionale;

4) procedere, attraverso l'osservatorio epidemiologico regionale, alla valutazione statistica e all'elaborazione dei dati risultanti dagli interventi posti in essere nell'ambito regionale nel settore specifico, anche desumendoli dalle cartelle cliniche personali di cui all'art. 5, nonchè al censimento dei malati e delle portatrici.

I componenti della commissione vengono designati dagli organismi indicati nel primo comma, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ai suoi componenti è corrisposta una indennità di presenza, nella misura delle leggi dello Stato e della Regione in materia.

Art. 8.

Domanda di ammissione ai corsi

L'interessato che intende essere avviato al trattamento di cui all'art. 3 deve rivolgere istanza al presidio sanitario autorizzato, competente per territorio.

La domanda deve contenere l'indirizzo e la generalità del paziente o dell'assistente designato che si impegna a partecipare al corso di addestramento ed assistere il paziente stesso nel corso del trattamento e deve essere accompagnata dal parere del medico curante.

La domanda deve essere sottoscritta dal paziente, dall'assistente ed, in caso di minore o incapace, da chi ne esercita la patria potestà o la tutela.

Art. 9.

Programma dei corsi

Il programma dei corsi ed il loro contenuto teorico-pratico viene formulato da chi è delegato a ciò dai presidi sanitari autorizzati all'organizzazione del corso, sentito il parere del personale medico e paramedico preposto all'addestramento nonchè della commissione sanitaria di cui all'art. 11.

Art. 10.

Personale docente

Il programma di cui all'articolo precedente viene svolto e seguito dal personale medico e paramedico che ne faccia domanda e sia prescelto dalla direzione del presidio sanitario autorizzato ai corsi, in base a specifiche competenze ed attitudini.

Art. 11.

Commissione sanitaria per l'emofilia

Presso le strutture sanitarie autorizzate ai sensi dell'art. 2 della presente legge è costituita una commissione, presieduta dal responsabile del corso e composta da un medico ematologo, da un medico trasfusionista e da un operatore sanitario non medico, pratico del settore e da un rappresentante designato dall'associazione territoriale per l'emofilia.

La Commissione che può essere integrata da uno psicologo e da un assistente sociale, è nominata dal comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

Detta commissione provvede a valutare l'esistenza dei requisiti posseduti dai pazienti e dagli assistenti ritenuti necessari perchè essi siano inclusi nel programma per il trattamento domiciliare.

Art. 12

Addestramento dei pazienti e degli assistenti partecipanti ai corsi

L'addestramento durante i corsi è effettuato dal personale medico o paramedico sotto la direzione del responsabile del corso e deve provvedere alle lezioni teorico-pratiche attinenti alla malattia ed i modi correnti di intervento terapeutico, di esecuzione dell'auto-infusione o l'infusione endovenosa degli emoderivati antiemofilici.

L'addestramento avviene in sedi, in orari ed in giornate prefissate dai responsabili dei corsi, i quali avranno una durata non inferiore a quaranta ore complessive per ogni singolo allievo, e comunque tale da garantire una corretta esecuzione ed autonoma conduzione degli interventi da parte del paziente o dell'assistente.

Art. 13.

Attestato di idoneità

Al termine dell'addestramento, la commissione di cui al precedente art. 11 accerta mediante esame teorico-pratico l'idoneità del paziente e dell'assistente all'effettuazione del trattamento di cui al precedente art. 3.

A seguito di tale accertamento le strutture sanitarie che hanno organizzato il corso rilasciano un attestato di idoneità sottoscritto dal responsabile del corso nonchè dal legale rappresentante del presidio sanitario organizzatore.

L'attestato autorizza il paziente e l'assistente all'esercizio dell'intervento anche domiciliare, nell'osservanza delle disposizioni fissate e limitatamente al paziente interessato.

Quest'ultimo, in caso di sostituzione dell'assistente, o di trasferimento del proprio domicilio, deve darne preventiva comunicazione al presidio sanitario che provvederà all'aggiornamento dell'attestato.

Art. 14.

Prescrizione della terapia

Il dirigente del centro che ha autorizzato il trattamento domiciliare o chi per lui, rilascia al paziente una scheda terapeutica personale da cui risulti il tipo di emoderivato da utilizzare e la dose usuale, nonchè gli eventuali farmaci necessari per le urgenze.

Le prescrizioni necessarie per l'acquisto degli emoderivati possono essere rilasciate o dal presidio sanitario di riferimento, o dal medico della struttura amministrativa unificata di base prescelto.

Le prescrizioni di cui al presente articolo debbono essere comunicate alla commissione sanitaria di cui all'art. 11 ed annotate sulla cartella personale del paziente.

Art. 15

Sospensione del trattamento domiciliare

Il responsabile del presidio sanitario organizzatore del corso, sentito il parere della commissione di cui all'art. 11 della presente legge, può dichiarare decaduto il paziente o l'assistente dalla idoneità ad eseguire il trattamento domiciliare, quando la mancata osservanza delle norme fissate possa risultare pericolosa per la incolumità del paziente o quando non sussistano più i requisiti di idoneità che avevano autorizzato il trattamento.

Art. 16.

Copertura assicurativa

Le strutture sanitarie autorizzate in base all'art. 2 provvedono alla copertura assicurativa per infortuni derivanti dall'attività di addestramento e del conseguente esercizio del trattamento domiciliare.

Art. 17.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di L. 50.000.000 che sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap 207025 da istituirsi nel bilancio regionale per l'anno medesimo con la seguente denominazione: «Spese per il trattamento profilattico e sintomatico domiciliare degli emofilici, nonchè per lo svolgimento dei corsi di addestramento e per l'assicurazione contro gli infortuni».

All'onere derivante dal comma precedente si farà fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 207043 del bilancio suddetto.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 28 settembre 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 26 settembre 1979.

(981)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800680)